Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 102

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 16 aprile 1963 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652 361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Anno L. 13.390 · Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020
Un fascicolo L. 60 Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Anno L. 12.030 Semestrale L. 6.520 Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Anno L. 10.020 Semestrale L. 5.520 Trimestrale L. 3.010
Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: **ROMA**, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; **MILANO**, Galleria Vittorio Emanuele, 3; **NAPOLI**, via Chiaia, 5; **FIRENZE**, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono **in Roma** (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1963

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1963, n. 462.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Maria SS.ma Annunziata, sita in frazione Castro del comune di Diso (Lecce).

N. 462. Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Maria SS.ma Annunziata, sita in frazione Castro del comune di Diso (Lecce).

Visto, *il Guardasigilli:* Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *marzo* 1963
Atti del Governo, registro n. 167, *foglio n.* 8. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1963, n. 463.

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione di religione, denominata « Opera Diocesana di assistenza religiosa e sociale Maria Santissima Immacolata », con sede in Bosa (Nuoro).

N. 463. Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione di religione, denominata « Opera Diocesana di assistenza religiosa e sociale Maria Santissima Immacolata », con sede in Bosa (Nuoro), e viene approvato lo statuto della fondazione stessa.

Visto, *il Guardasigilli:* Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *aprile* 1963
Atti del Governo, registro n. 167, *foglio n.* 70. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1963, n. 464.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Sant'Antonio Abate, sita in frazione Graticelle, del comune di Bovegno (Brescia).

N. 464. Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Sant'Antonio Abate, sita in frazione Graticelle, del comune di Bovegno (Brescia).

Visto, *il Guardasigilli:* Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *marzo* 1963
Atti del Governo, registro n. 167, *foglio n.* 9. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1963, n. 465.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Severino Vescovo, in Bologna.

N. 465. Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Bologna in data 4 ottobre 1961, integrato con tre dichiarazioni rispettivamente del 6, 10 e 16 novembre 1961, relativo alla erezione della Parrocchia di San Severino Vescovo, in Bologna, e al riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli:* Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *marzo* 1963
Atti del Governo, registro n. 167, *foglio n.* 6. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1963, n. 466.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Santa Lucia V.M., nel comune di Casalecchio di Reno (Bologna).

N. 466. Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Bologna in data 8 settembre 1961, integrato con tre dichiarazioni rispettivamente del 18, 20 e 21 ottobre 1961, relativo alla erezione della Parrocchia di Santa Lucia V.M., nel comune di Casalecchio di Reno (Bologna), e al riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *marzo* 1963
Atti del Governo, registro n. 167, *foglio n.* 7. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 febbraio 1963, n. 467.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia della Beata Maria Vergine delle Lacrime, nel comune di Solarino (Siracusa).

N. 467. Decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Siracusa in data 2 aprile 1961, integrato con altro decreto del 4 settembre 1962 e con dichiarazione del 14 settembre 1961, relativo alla erezione della Parrocchia della Beata Maria Vergine delle Lacrime, nel comune di Solarino (Siracusa).

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1963
Atti del Governo, registro n. 167, *foglio n.* 72. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 febbraio 1963, n. 468.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia della Sacra Famiglia, in Saronno (Varese).

N. 468. Decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Milano in data 28 luglio 1962, integrato con dichiarazione del 10 settembre 1962, relativo alla erezione della Parrocchia della Sacra Famiglia, in Saronno (Varese).

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1963
Atti del Governo, registro n. 167, *foglio n.* 71. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1963.

Nomina del presidente dell'Opera per la valorizzazione della Sila.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 maggio 1950, n. 230, che reca norme per la colonizzazione dell'altopiano della Sila e dei territori jonici contermini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1950, n. 862, che reca disposizioni per l'attuazione della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1960, registrato alla Corte dei conti il 28 luglio successivo, registro n. 11, foglio n. 303, con il quale il dott. Caponi Unico è stato nominato presidente della Opera per la valorizzazione della Sila;

Vista la domanda del dott. Caponi Unico, in data 1° febbraio 1963, con la quale egli ha chiesto di essere esonerato dalla carica di presidente dell'Opera per la valorizzazione della Sila;

Ritenuta l'opportunità di accogliere le dimissioni presentate dal dott. Caponi Unico;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina del nuovo presidente dell'Opera per la valorizzazione della Sila, nella persona del dott. Vitrani Giovanni, ispettore generale nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Sono accettate le dimissioni del dott. Caponi Unico dalla carica di presidente dell'Opera per la valorizzazione della Sila.

Il dott. Vitrani Giovanni, ispettore generale nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, è nominato, in pari data, presidente dell'Opera per la valorizzazione della Sila.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1963
Registro n. 6, foglio n. 158

(2703)

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1963.

Sostituzione del presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Asti.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1962, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Asti;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Asti n. 191 datata 14 gennaio 1963, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire perchè trasferito ad altra sede, il dott. Leoni Leone presidente della citata Commissione con il dott. Incisa Luigi;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Incisa Luigi è nominato presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Asti in sostituzione del dott. Leoni Leone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 marzo 1963

Il Ministro: BERTINELLI

(2637)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1963.

Salari medi per il personale non impiegatizio dipendente dalle aziende alberghiere della provincia di Genova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi o convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub. 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dallo art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visti gli articoli 44, primo comma, 46 e 47, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 1265, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione INA-Casa;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione INA-Casa, le retribuzioni medie mensili per il personale non impiegatizio dipendente dalle aziende alberghiere della provincia di Genova sono determinate nelle misure stabilite nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, con effetto dalla data del 1° giugno 1962.

Roma, addì 23 marzo 1963

Il Ministro: BERTINELLI

Tabella delle retribuzioni medie mensili
per il personale non impiegatizio dipendente da aziende alberghiere della provincia di Genova

CATEGORIA DEL PERSONALE	Alberghi di lusso	Alberghi di 1ª categoria	Alberghi di 2ª categoria Pensioni di 1ª categoria	Alberghi di 3ª categoria Pensioni di 2ª categoria	Alberghi di 4ª categoria Piccoli eserc. art. 66 26/45 letti	Piccoli alberghi Piccole pensioni fino a 25 letti Locande art. 66
Personale di 1ª - Cat. « A »:						
superiore ai 20 anni	62.269	61.137	58.606	—	—	—
Personale di 1ª - Cat. « B »:						
superiore ai 20 anni	61.251	57.654	55.594	53.928	—	—
Personale di 2ª - Cat.:						
superiore ai 20 anni	51.092	48.996	47.960	46.246	—	—
Personale di 3ª - Cat.:						
superiore ai 20 anni	45.400	42.996	42.251	41.851	38.951	36.296
dai 18 ai 20 anni	36.465	35.475	35.101	34.551	34.033	31.297
dai 16 ai 18 anni	29.293	28.491	28.097	27.587	26.435	25.067
inferiore ai 16 anni	22.581	21.757	21.483	20.993	20.979	18.645

Note: Le retribuzioni medie, come sopra determinate, devono intendersi calcolate per mese, ragguagliato a 26 giornate lavorative.

Le retribuzioni medie stesse si intendono comprensive della gratifica natalizia, delle festività nazionali ed infrasettimanali, del vitto ed alloggio.

Visto: *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BERTINELLI

(2636)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1963.

Autorizzazione alla Società « Sicurtà fra armatori - Società per azioni - S.A.S.A. », con sede in Trieste, ad estendere l'esercizio assicurativo al ramo aeronautica e relativa riassicurazione.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società « Sicurtà fra armatori - Società per azioni - S.A.S.A. », con sede in Trieste, già autorizzata ad esercitare le assicurazioni nel ramo trasporti, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio assicurativo al ramo aeronautica e relativa riassicurazione;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La Società « Sicurtà fra armatori - Società per azioni - S.A.S.A. », con sede in Trieste, è autorizzata ad estendere l'esercizio assicurativo al ramo aeronautica e relativa riassicurazione.

Roma, addì 27 marzo 1963

Il Ministro: Colombo

(2780)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1963.

Norme per l'importazione in esenzione da dazio del contingente di quintali 90.000 di alcune varietà di patate da semina fissato col decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1963, n. 239, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1963.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1963, n. 239;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione in esenzione da dazio da tutte le provenienze, del contingente di quintali 90.000 di patate da semina (voce ex 07.01-A-I-a della tariffa) delle varietà Krasava, Akersegen, Sieglinde, Majestic, Kenneber, fissato col decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 1963, n. 239, sarà regolata per l'anno corrente dalle norme stabilite dal decreto ministeriale 6 settembre 1962.

Art. 2.

Non è ammessa la riesportazione delle patate da semina di cui al precedente art. 1, se le stesse non siano state assoggettate al relativo dazio.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 marzo 1963

Il Ministro: Trabucchi

(2800)

ORDINANZA MINISTERIALE 10 aprile 1963.

Disciplina della importazione dalla Repubblica Federale Tedesca dei ruminanti e dei suidi nonchè delle relative carni fresche, refrigerate o congelate, ai fini della profilassi dell'afta epizootica.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista l'ordinanza ministeriale 28 febbraio 1963, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 dell'8 marzo 1963;

Considerata l'attuale diffusione dell'afta epizootica nella Repubblica Federale Tedesca;

Ordina:

Art. 1.

L'importazione dalla Repubblica Federale Tedesca dei ruminanti e dei suidi nonchè delle relative carni allo stato fresco, refrigerato o congelato è consentita soltanto dagli Stati di Baden-Württemberg, Bayern, Rheinland-Pfalz e Saarland, ed alle seguenti condizioni:

1) gli animali debbono aver dimorato da almeno 30 giorni in località nella quale entro il raggio di 20 km. non si sono verificati, durante lo stesso periodo di tempo, casi di afta epizootica;

2) i ruminanti debbono essere vaccinati all'origine contro l'afta epizootica con vaccino trivalente (« A », « O », « C ») da almeno 14 giorni e da non oltre 4 mesi prima della loro spedizione: tale trattamento dovrà risultare dal prescritto certificato di origine e di sanità;

3) i certificati sanitari di scorta alle carni dei ruminanti e dei suidi, fresche, refrigerate o congelate, dovranno attestare, oltre al resto, che sono state ricavate da animali rispondenti alle condizioni fissate al precedente numero 1) ed abbattuti in macelli nei quali non è stato riscontrato alcun caso di afta epizootica da almeno 4 settimane.

Art. 2.

L'ordinanza ministeriale 28 febbraio 1963, relativa al divieto di importazione dalla Repubblica Federale Tedesca dei ruminanti e dei suidi nonchè delle relative carni fresche, refrigerate o congelate, è abrogata.

Art. 3.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed ha immediata applicazione.

Roma, addì 10 aprile 1963

Il Ministro: Jervolino

(2933)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DIREZIONE GENERALE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Elenco n. 30 delle revoche, in seguito a rinuncia, di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte con decreto ministeriale n. 3869/R in data 28 febbraio 1963

N. d'ordine	SPECIALITÀ MEDICINALI serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data dichiarazione di rinuncia
1	*C Lisa* fiale 10×2 cc. mg. 50 (serie); fiale 12×2 cc. mg. 100 (serie)	Lisapharma S.p.A., Erba (Como), via Licinio, 11	7- 7-1955	7.718/A	6- 2-1963
2	*C Lisa* 30 compresse mg. 500	Id.	7- 7-1955	7.718/B	6- 2-1963
3	*Guanilin* 30 compresse (cat.)	Id.	21- 7-1954	7.531/A	6- 2-1963
4	*Lisanitril B12* fiale 12×5 cc.	Id.	4- 8-1954	9.212	6- 2-1963
5	*Cinconol* 20 cachets; fiale 5×5 cc.; fiale 6×10 cc.	Officina Chimico-Farmaceutica Monti, Borgo San Lorenzo (Firenze)	21-11-1947	994	25- 1-1963
6	*Purgeol* busta polvere g. 10	Id.	19- 6-1956	11.299	25- 1-1963
7	*Bipensolfonamide* boccetta 5 cc., tappo perforabile	Albi Terapeutici S.p.A., Milano, via Stilicone, 39	7- 3-1957	12.334	28-12-1962
8	*Bipensolfonamide con streptomicina* boccetta 5 cc., tappo perforabile (cat.)	Id.	7- 3-1957	12.334/A	28-12-1962
9	*Dermoplacenta F* pomata g 25	Id.	4-10-1955	10.394	28-12-1962
10	*Jodeclo* fiale 10×2 cc. 1° grado; fiale 10×2 cc., 2° grado; gocce 30 cc.	Id.	23- 9-1955	4.607	28-12-1962
11	*Jodeolo calcico* fiale 10×2 cc.; sciroppo 150 cc.	Id.	23- 9-1955	4.607	28-12-1962
12	*Orapen* 20 compresse 100.000 U.	Id.	25- 7-1956	11.395	28-12-1962
13	*Pensolfonamide* boccetta 5 cc.	Id.	7- 3-1957	12.337	28-12-1962
14	*Persclerol* 10 compresse mg. 10	Id.	23-10-1959	16.066	28-12-1962
15	*Persclerol* fiale 6×3 cc., mg. 20 (cat)	Id.	23-10-1959	16.066/A	28-12-1962
16	*Stilbil* 10 compresse mg. 250	Id.	18- 5-1960	17.250	28-12-1962
17	*Stilvit B1* fiale 5×1 cc. mg. 5 (cat.)	Id.	9- 5-1959	15.146/A	28-12-1962
18	*Stilvit* D2 gocce 10 cc.	Id.	11- 7-1959	15.396	28-12-1962
19	*Stilvit E* 15 confetti mg. 100 (serie)	Id.	6- 7-1959	15.334/2	28-12-1962
20	*Stilvit* F gocce 10 cc.	Id.	9- 5-1959	15.202	28-12-1962
21	*Stilvit PP* 20 compresse	Id.	20- 4-1959	15.078	28-12-1962
22	*Abios Sir* per uso veterinario, iniett. da 20 e 30 cc.	Causyth S.p.A., Milano, via Serio, 6	19-11-1958	3.489	6- 2-1963
23	*Cinosyth* per uso veterinario, flac. pluridose 20 cc.	Id.	20-12-1958	14.657	6- 2-1963
24	*Cinosyth* per uso veterinario, flacone 50 cc. (serie forte)	Id.	13-12-1960	14.657/1	6- 2-1963
25	*Fagopan* flacone multidose 10 cc.	Id.	6- 6-1959	4.620	6- 2-1963
26	*Dextrogyne* 12 ovuli g. 3	Fabbriche Riunite Amido Glucosio Destrina, Milano, piazza Erculea, 9	4- 8-1956	11.411	25- 1-1963
27	*Kin Ganassini* sciroppo 150 g.	Istituto Ganassini S.p.A. Ricerche Biochimiche, Milano, via Gaggia, 16	23- 3-1957	12.390	25- 1-1963
28	*Residrina Ganassini* polvere g. 185	Id.	21- 7-1952	6.779	25- 1-1963
29	*Residrina Ganassini* 40 cialdini g. 2	Id.	17- 9-1953	6.779/A	25- 1-1963
30	*Damicol* flacone 120 g.	Istituto Sieroterapia Chemioterapia, Milano, viale Liguria, n. 17-21	4- 4-1949	1.916	21-12-1962

N. d'ordine	SPECIALITÀ MEDICINALI serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data dichiarazione di rinuncia
31	*Ascorbin Formina* 20 compresse g. 0,50	Italfarmaco S.p.A., Milano, viale F. Testi, 330	23- 8-1947	812	29-10-1962
32	*Caffeina Houdè* flacone granulare g. 70	Lirca S.p.A., Milano, via C. Goldoni, 39	7- 8-1957	12.791	7- 1-1963
33	*Eserina Houdè* 60 granuli	Id.	20- 5-1952	6.484	7- 1-1963
34	*Fosfuro di zinco Houdè* 60 granuli titolati	Id.	26- 4-1955	9.960	7- 1-1963
35	*Quassina Houdè* 50 granuli titolati mg. 1	Id.	7- 3-1957	12.316	7- 1-1963
36	*Dodilan* fiale 3×1 cc. mcg. 1000	Maestretti Lab. Farmac. S.p.A., Milano, via Gran Sasso n. 18	10-10-1962	16.697	8- 2-1963
37	*Endopirina* 4 supposte pediatriche	Maggioni & C S.p.A., Milano, via G. Colombo, 40	22-11-1954	9.576	4- 2-1963
38	*Uretina* fiale 5×5 cc.	Id.	16- 2-1951	4.444	4- 2-1963
39	*Solor* 75 cachets; sciroppo 130 g.	Profer Prodotti Terapeutici, Milano, via Monti Sabini, 1	11- 4-1950	3.204	31- 1-1963
40	*Deb* 500 *forte* fiale 5×1 cc. mcg. 500	Sap. Polichimica S.p.A. Milano, piazza Agrippa, 1	21- 7-1961 27-10-1961 13- 3-1962	18.959	8- 1-1963
41	*Deb* 1000 *forte* fiale 5×2 cc. mcg. 1000 (serie)	Id.	21- 7-1961 27-10-1961 13- 3-1962	18.959/1	8- 1-1963
42	*Desaci* 25 compresse mg. 0,5	Simes S.p.A., Milano (Affori), via Bellerio, 41	17- 8-1961	13.338	20- 2-1963
43	*Desaci* flacone multidose 20 cc.	Id.	17- 8-1961	13.338/A	20- 2-1963
44	*Ematopen* iniettabile 600.000 UI + solvente	SPA Società Prodotti Antibiotici, Milano, via Biella, 8	3-11-1954	9.504	6- 2-1963
45	*Epatoidrasi* fiale 5×2 cc. mg. 10 (serie)	Id.	16- 4-1957	12.414/1	6- 2-1963
46	*Mediomicina* 8 compresse mg. 250	Id.	24- 1-1958	13.375	6- 2-1963
47	*Mugopenil* 3 supposte 300.000 UI	Id.	2-12-1959	16.003	6- 2-1963
48	*Spavit PP* fiale 10×2 cc. mg. 100	Id.	11-12-1953	8.448	6- 2-1963
49	*Oto sulf* flacone 20 cc.	Lab. Chimico Farmac. Krupp Modena, via Sadoleto, 43	30- 1-1953	7.421	10- 2-1963
50	*Propio sulf* collirio 25 cc. contagocce	Id.	27- 3-1953	7.559	10- 2-1963
51	*Androcortex acquoso* fiale 6×1 cc. (cat)	ISI Istituto Sier. Italiano, Napoli, via S. Giacomo da Capri, 66	27- 6-1953	2.343/A	31- 1-1963
52	*Hepatodin fiale* 3×5 cc.	Id.	16- 6-1945	103	31- 1-1963
53	*Plasma umano universale* flacone 300 cc.	Id.	9- 5-1956	11.076	31- 1-1963
54	*Siero anticarbonchioso ematico* flacone 20 cc.	Id.	10- 1-1959	14.637	31- 1-1963
55	*Siero normale di cavallo* 1 fiala da 10 cc.	Id.	28- 1-1957	12.103	31- 1-1963
56	*Vaccino antimalrosso* per uso veterinario, 1 fiala da 2 cc.; 3 fiale da 2 cc.	Id.	4- 7-1959	15.335	31- 1-1963
57	*Vaccino antitetanico* 3 fiale 1 cc.; 1,5 cc., 2 cc.	Id.	15-11-1954	9.553	31- 1-1963
58	*Decadron fosfato con neomicina* soluzione 15 cc. rinologico (cat.)	Merk & Co., Inc., Rahway, New York (USA), rappresentata in Italia dalla ditta Merck Sharp e Dohme, Pavia, via Emilia n. 21	23- 3-1960	14.729/B	31- 1-1963
59	*Decadron fosfato con neomicina* lozione 15 cc., dermatologico (cat.)	Id.	23- 6-1960	14.729/D	31- 1-1963
60	*Entervit* 24 compresse	LA.FA.RE. Lab. Farm. Reggiano, Reggio Emilia, viale Risorgimento, 50	15- 7-1949	2.182	11- 2-1963
61	*Genebil* 30 compresse	Id.	1- 9-1949	2.424	11- 2-1963
62	*Ascorbo cromo* 20 compresse (cat.)	CIF Prodotti Medicinali, Roma, via Roccagiovine, 253	7- 3-1961	18.218/A	1- 2-1963
63	*K Micina* flacone 6 cc. g. 0,50 perf.	Id.	2- 7-1960	17.498	1- 2-1963
64	*Meprasil* 20 compresse	Id.	3-11-1959	16.228	1- 2-1963
65	*Sulfacillina* 3 supposte adulti	Id.	12- 5-1960	8.157	1- 2-1963
66	*Sulfacillina* 3 supposte pediatriche (serie)	Id.	4- 5-1957	8.157/1	1- 2-1963
67	*Vidab* fiale 10×2 cc. (cat.)	Id.	7- 3-1961	8.473/C	1- 2-1963
68	*Estrosint* pomata 20 g.	Istituto Biochimico Nazionale, Roma, via F. Datini, 12	5- 5-1960	2.033	18- 2-1963
69	*Estrosint* fiale 5×1 cc. mg. 5 (cat. forte)	Id.	5- 5-1960	2.033/A	18- 2-1963
70	*Estrosint* 50 compresse mg. 1 (cat.)	Id.	5- 5-1960	2.033/B	18- 2-1963

N. d'ordine	SPECIALITÀ MEDICINALI serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data dichiarazione di rinuncia
71	*Idroflavina* fiale 5×5 cc. mg. 1	Istituto Biochimico Nazionale, Roma, via F. Datini, 12	21- 1-1959	14.695	8- 2-1963
72	*Idroflavina* fiale 5×5 cc. mg. 5 (serie)	Id.	21- 1-1959	14.695/1	8- 2-1963
73	*Idroflavina* 20 compresse mg. 2 (cat.)	Id.	21- 1-1959	14.695/A	8- 2-1963
74	*Idrokappa* 6 e 10 fiale × 2 cc. mg. 10	Id.	16- 4-1958 1-12-1961	13.809	8- 2-1963
75	*Klimal* fiale 4×1 cc.	Id.	7- 3-1960 8- 9-1960	16.793	18- 2-1963
76	*Nicosol* fiale 10×2 cc. mg. 10	Id.	20- 5-1958	13.815	8- 2-1963
77	*Normotirina* 50 compresse g. 0,20	Id.	7- 1-1961	3.241	18- 2-1963
78	*Serpatiazide* 20 compresse	Id.	5- 1-1961	18.293	18- 2-1963
79	*Intrajodum* fiale 5×5 cc. endovenose (serie)	Nuovo Consorzio Sanitario Nazionale del dott. P. Malizia, Roma, via Svetonio, 6	28- 2-1958	4.850/1	25- 2-1963
80	*Pentacalcium D2* sciroppo 175 cc.	Id.	13- 5-1958	8.166	25- 2-1963
81	*Videlta* fiale 2×2 cc 400.000 UI	Id.	20- 5-1958	1.809	25- 2-1963
82	*Videlta ultra* fiale 2×2 cc. 600.000 UI (serie)	Id.	20- 5-1958	1.809/1	25- 2-1963
83	*Neo g. henol* 6 supposte g. 2,5	San Simone Farmindustria, Torino, via Caltanissetta, 10-a	20- 2-1962 3-10-1962	19.603	13-12-1962
84	*Neo ghenol* 5 supposte g. 1,5 (serie)	Id.	20- 2-1962 3-10-1962	19.603/1	13-12-1962
85	*Icajodina* gocce 30 cc., 20 compresse	I.C.A.S.A. Industrie Chimiche Adriatiche, Trieste, via Valmartinaga, 1	10- 2-1951	4.478	30- 1-1963
86	*Pacyl* 50 e 200 compresse	Id.	17-11-1950	4.132	30- 1-1963
87	*Aleucin Zef* sciroppo 200 cc.; fiale 5×10 cc.	Zambon S.p.A., Vicenza, via Cappuccini, 40	2- 9-1949	2.399	12- 2-1963
88	*Ana canfocdeina* gocce 50 cc.	Id.	18-10-1954	9.472	12- 2-1963
89	*Ana canfocdeina* fiale 10×1 cc. (cat.)	Id.	18-10-1954	9.472/A	12- 2-1963
90	*Aspibromina Zef* 2 e 10 compresse tipo semplice	Id.	25-10-1950	4.051	12- 2-1963
91	*Aspibromina H1 Zef* 4 e 20 compresse (cat.)	Id.	25-10-1950	4.051	12- 2-1963
92	*Atofital* 20 compresse g. 0,50; fiale 5×5 cc. (cat); fiale 5×10 cc. (serie)	Id.	27- 5-1947	739	12- 2-1963
93	*Enyloferro* fiale 5×5 cc.	Id.	29- 4-1950	3.310	12- 2-1963
94	*Glicolisina* 20 compresse g. 0,50	Id.	11- 5-1957	12.521	12- 2-1963
95	*Idantoil* 10 e 50 compresse	Id.	28- 2-1947	356	12- 2-1963
96	*Iecoroleo Zef* fiale 10×2 cc. semplice; fiale 10×2 cc. colesterinato	Id.	12- 2-1948	1.096	12- 2-1963
97	*Ipnol* 10 compresse	Id.	28- 3-1947	636	12- 2-1963
98	*Ipotensile Zef* flacone 50 cc.	Id.	19- 6-1948	1.300	12- 2-1963
99	*Jodozef* gocce g. 35	Id.	6- 5-1949	2.003	12- 2-1963
100	*Lecitina Zef* fiale 10×2 cc.; 6 e 10 fiale × 5 cc. (serie)	Id.	25- 6-1951 2- 2-1956	5.088	12- 2-1963
101	*Lecitina canfosulfonata Zef* fiale 10×2 cc. (cat.); 6 e 10 fiale × 5 cc. (serie)	Id.	25- 6-1951 2- 2-1956	5.088	12- 2-1963
102	*Parafene Zef* flacone 100 g. tipo *A* sol. 2‰; flacone 500 g. tipo *A* sol. 2‰; flacone 100 g. tipo *T* sol. 2‰; flacone 500 g. tipo *T* sol. 2‰	Id.	14- 1-1949	1.689	12- 2-1963
103	*Pasal Zef* 100 compresse g. 0,25; 100 compresse g. 0,50; fiale 4×2 g.; sciroppo g. 300 al 20%	Id.	31-12-1950	4.361	12- 2-1963
104	*Peripnol* 10 compresse	Id.	23- 1-1948	1.079	12- 2-1963
105	*Polisulfide* 10 e 20 compresse g. 0,50	Id.	14- 6-1949	2.070	12- 2-1963
106	*Promazol Reserpina* 30 confetti	Id.	1- 2-1957	12.112	12- 2-1963
107	*Prontoplasma* iniettabile flacone 250 cc.	Id.	13- 2-1957	6.276	12- 2-1963
108	*Reselmin Zef* 5 capsule g. 0,10; 5 capsule g. 0,20	Id.	10- 5-1950	3.308	12- 2-1963
109	*Simpal* 20 compresse	Id.	28- 5-1947	741	12- 2-1963
110	*Tionarcon* fiale 3×0,50 g. + fiale 3×10 cc.; fiale 2×1 g. + fiale 3×20 cc. (serie); fiale 2×2 g. + fiale 3×20 cc.	Id.	22- 6-1950	3.560	12- 2-1963
111	*Tiouracil* 20 compresse	Id.	7- 3-1947	857	12- 2-1963
112	*Tiouracil M* 20 compresse (cat.)	Id.	10-10-1949	857/A	12- 2-1963

MINISTERO DELLA SANITA'

DIREZIONE GENERALE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Elenco ufficiale delle officine farmaceutiche produttrici di specialità medicinali autorizzate dal 1° gennaio al 31 dicembre 1962

N. d'ordine	Comune sede dell'officina	Nome della ditta	Produzione autorizzata	Estremi dell'autorizzazione	Note
1	Novi Ligure (Alessandria), via de Ambrosis n. 6	Bioindustria - Laboratori di Chemioterapia	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 2983 del 3 agosto 1962	
2	Bologna, via della Villa n. 19	S.A.I.F.E.	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 2959 del 9 giugno 1962	Trasferimento da Reggio Emilia via Guido da Castello n. 25
3	Bologna, via del Faggiolo n. 42	Ghimas s.r.l.	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto n. 2944 del 22 febbraio 1962	—
4	Brescia, via Marsala n. 31-c	Laboratori Eliovit	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto n. 3012 del 24 novembre 1962	Trasferimento da via Cremona, 64, Brescia
5	Francavilla a Mare (Chieti), via Adriatica n. 52	Farmindustria	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 2933 del 6 febbraio 1962	—
6	Mondovì (Cuneo), via A. Diaz n. 13	Raineri Farmaceutici	Specialità medicinali chimiche: Cobamin (sciroppo e supposte) e Xanton (gocce e supposte)	Decreto n. 2962 del 9 giugno 1962	Trasferimento di azienda
7	Firenze, via Vespasiano da Bisticci n. 4	Istituto Farmacologico Raffaele Pagni	Specialità medicinale biologiche	Decreto n. 2972 del 12 giugno 1962	—
8	Firenze, via Ponchielli n. 9	IFAR - Istituto Farmochimico Arco	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto n. 2950 del 13 marzo 1962	—
9	Firenze, via Odoardo Beccari n. 61	Cresci Farmaceutici	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 2948 del 13 marzo 1962	—
10	Barberino di Mugello (Firenze), via del Cantaccio n. 3	A.M.S.A.	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 2924 del 27 gennaio 1962	—
11	Firenze, via A. Volta n. 52	Istituto Biochimico Sabatelli	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 3026 del 31 dicembre 1962	Trasferimento da via J. Nardi, 64, Firenze
12	Firenze, via Odoardo Beccari n. 61	Cresci Farmaceutici	Specialità medicinali biologiche	Decreto n. 3002 del 9 ottobre 1962	—
13	Genova, Stradone S. Agostino n. 26/1	Arduin Lab. chim. farmaceutici	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 2968 del 9 giugno 1962	Trasferimento da via Ciazzo n. 2, Genova
14	Genova Sampierdarena	Pearson Guglielmo	Specialità medicinale chimica « Linimento M »	Decreto n. 2979 del 31 luglio 1962	—
15	Livorno, via Giuseppe Verdi n. 62	Laboratorio Biochimico Livornese	Specialità medicinale biologica « Fermenti lattici Stoppa »	Decreto n. 2946 del 13 marzo 1962	Trasferimento da via Ceccone, 13, Livorno
16	Milano, via Veniero n. 6-4	S.A.I.G.E.	Specialità medicinale chimica « Prunetta in bombons »	Decreto n. 2932 del 9 febbraio 1962	—
17	Milano, via Casella n. 17	Sigmitalia	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto n. 2949 del 13 marzo 1962	—
18	Valleambrosia di Rozzano (Milano), via Monte Rosa n. 56	OPOS Laboratori Opoterapici	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 2991 del 30 agosto 1962	—
19	Cinisello Balsamo (Milano), via Massimo Gorki n. 30	Ormonoterapia Richter	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto n. 2985 del 22 agosto 1962	Trasferimento da via Chioggia, 2, Milano
20	Milano, via Francesco Nullo n. 17	I.P.F.I.	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto n. 2981 del 3 agosto 1962	Trasferimento da viale dei Mille n. 4, Milano

N. d'ordine	Comune sede dell'officina	Nome della ditta	Produzione autorizzata	Estremi dell'autorizzazione	Note
21	Milano, viale Fulvio Testi n. 330	Italfarmaco S.p.A.	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto n. 2978 del 26 luglio 1962	Trasferimento da piazza Coriolano n. 5, Milano
22	Milano, via Isimbardi n. 22	Istituto Farmacologico Buon Pastore	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 2973 del 25 luglio 1962	Trasferimento da via Argentia numero 10, Milano
23	Cinisello Balsamo (Milano), Frazione Robecco	Philips - Duphar	Specialità medicinali biologiche	Decreto n. 2970 del 9 giugno 1962	—
24	Milano, via Monti Sabini n. 1/3	Laboratori PRO-TER	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 2958 del 17 aprile 1962	—
25	Milano, viale Bianca Maria n. 11	Forno Cesare	Specialità medicinali chimiche in sciroppi, polveri, compresse	Decreto n. 2988 del 22 agosto 1962	—
26	Milano, via Zanella numero 44/7	A.G.I.P.S.	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 3024 del 13 dicembre 1962	Trasferimento da via Giovannetti n. 5-A, Genova
27	Cernusco sul Naviglio (Milano), via Cavour n. 57	Radiumfarm	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto n. 3020 del 20 dicembre 1962	—
28	Milano, viale Bianca Maria n. 11	Forno Cesare	Specialità medicinali chimiche in sciroppi, polveri, compresse e confetti	Decreto n. 3019 del 5 dicembre 1962	—
29	Milano, piazza Martelli n. 7	Dott. Michele Berta Farmaceutici	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 3016 del 5 dicembre 1962	Trasferimento da viale Monza n. 9, Milano
30	Milano, corso Vercelli n. 54	Metabolit	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto n. 3014 del 7 dicembre 1962	—
31	Milano, via Durando	Lepetit	Specialità medicinali biologiche	Decreto n. 3007 del 7 novembre 1962	Trasferimento da via Roberto Lepetit nn. 8-10, Milano
32	Milano, via Ascanio Sforza n. 79	Biotrading Co.	Specialità medicinali biologiche	Decreto n. 3004 del 19 ottobre 1962	—
33	Nerviano (Milano), Strada per Pogliano	Farmaceutici Italia	Specialità medicinali biologiche	Decreto n. 3013 del 28 novembre 1962	—
34	Napoli, via Firenze n. 24	Industria Terapeutica Splendore	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 2998 del 4 ottobre 1962	—
35	Padova, via Monte Cengio n. 33	Omnia Terapeutica Veneta	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 2993 del 13 settembre 1962	—
36	Abano Terme (Padova), Villaggio Colombo	Fidia - Farmaceutici Italia	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto n. 2943 del 22 febbraio 1962	—
37	Pavia, via Certosa n. 10	I.S.O. - Industria Sintetici Organici	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 2999 del 4 ottobre 1962	—
38	Pisa, via Volturno n. 38	Istituto Fitoterapico Italiano	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto n. 2929 del 27 gennaio 1962	—
39	Cascina S. Frediano a Settimo (Pisa), via Bartoli n. 1	Macchia Aldo	Specialità medicinali chimiche in polveri, compresse e confetti	Decreto n. 2928 del 9 febbraio 1962	—
40	Roma, via del Tritone n. 66	Esterfarm	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 2921 del 3 gennaio 1962	—
41	Roma, via dei Bichi n. 37	Garos Italiana	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 2997 del 4 ottobre 1962	—
42	Roma, via Alessandro Fleming n. 55	Samil	Specialità medicinali chimiche in polveri, compresse, pomate e confetti	Decreto n. 2987 del 22 agosto 1962	—
43	Pomezia (Roma), via Petronella n. 24/22	Wellcome Italia - S.p.A.	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto n. 2982 del 22 agosto 1962	Trasferimento da via Tiburtina numero 1018, Roma
44	Roma, via Tiburtina - Km. 11,400	Pharma - Farmaceutici Specializz.	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto n. 2957 del 15 maggio 1962	—

N. d'ordine	Comune sede dell'officina	Nome della ditta	Produzione autorizzata	Estremi dell'autorizzazione	Note
45	Roma, via Ippolito Pindemonte n. 5	Laboratorio Farmaceutico Diano	Specialità medicinali biologiche	Decreto n. 3003 del 19 ottobre 1962	—
46	Roma, via dei Glicini n. 93	Istituto Chemioterapico Emiliano	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto n. 3005 del 24 ottobre 1962	—
47	Pomezia (Roma), via Petronella	Maxfarma	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 3011 del 21 novembre 1962	—
48	Roma, via Salaria n. 10	S.I.P.I.C. - Stabilimento Italiano per l'Industria Chimica	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 2952 del 30 marzo 1962	Trasferimento da via Monte Faraone n. 10, Roma
49	Chianciano - Terme (Siena)	Terme Demaniali di Chianciano	Specialità medicinale chimica «Sali Epatobiliari di Chianciano»	Decreto n. 2953 del 20 aprile 1962	—
50	Loranzé (Torino), Frazione Piano	Società Prodotti Marxer	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto n. 2995 del 19 settembre 1962	Trasferimento da via Jervis n. 18, Ivrea
51	Torino, corso Lecce n. 89	Laboratorio Prodotti Scientia	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 3017 del 5 dicembre 1963	Trasferimento da corso Francia numero 128, Torino
52	Castellanza (Varese), via G. Borri n. 40	Laboratorio Chimico Farmaceutico Minerva	Specialità medicinali biologiche in fiale, supposte, sciroppi e compresse	Decreto n. 2994 del 25 settembre 1962	—
53	Castellanza (Varese), via G. Borri n. 40	Laboratorio Chimico Farmaceutico Minerva	Specialità medicinali biologiche in fiale	Decreto n. 2956 del 20 aprile 1962	—
54	Verona, via Milano numero 33-F	A. Donini di Gabbiani & C.	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 2922 del 27 gennaio 1962	Trasferimento da via De Filippi n. 4, Milano

(1678)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Manoppello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1963, il comune di Manoppello (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2653)

Autorizzazione al comune di Montesilvano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1963, il comune di Montesilvano (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2654)

Autorizzazione al comune di Moscufo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1963, il comune di Moscufo (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2655)

Autorizzazione al comune di Nocciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1963, il comune di Nocciano (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.633.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2656)

Autorizzazione al comune di Sant'Eufemia a Maiella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1963, il comune di Santa Eufemia a Maiella (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.860.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2661)

Autorizzazione al comune di Sant'Agata del Bianco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1963, il comune di Sant'Agata del Bianco (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.890.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2665)

Autorizzazione al comune di Pianella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1963, il comune di Pianella (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2657)

Autorizzazione al comune di Popoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1963, il comune di Popoli (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.584.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2658)

Autorizzazione al comune di Roccamorice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1963, il comune di Roccamorice (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2659)

Autorizzazione al comune di Rosciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1963, il comune di Rosciano (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2660)

Autorizzazione al comune di San Valentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1963, il comune di San Valentino (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2662)

Autorizzazione al comune di Serramonacesca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1963, il comune di Serramonacesca (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.450.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2663)

Autorizzazione al comune di Spoltore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1963, il comune di Spoltore (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2664)

Autorizzazione al comune di Roggiano Gravina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1963, il comune di Roggiano Gravina (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2666)

Autorizzazione al comune di Longano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1963, il comune di Longano (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2667)

Autorizzazione al comune di Sturno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1963, il comune di Sturno (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.697.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2668)

Autorizzazione al comune di Santi Cosma e Damiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1963, il comune di Santi Cosma e Damiano (Latina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2669)

Autorizzazione al comune di Bettona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 1° aprile 1963, il comune di Bettona (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2670)

Autorizzazione al comune di Ostra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1963, il comune di Ostra (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2671)

Autorizzazione al comune di Pietramelara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1963, il comune di Pietramelara (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2673)

Autorizzazione al comune di Montoro Superiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1963, il comune di Montoro Superiore (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.713.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2672)

Autorizzazione al comune di Cepagatti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1963, il comune di Cepagatti (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2674)

Autorizzazione al comune di Collecorvino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1963, il comune di Collecorvino (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.450.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2675)

Autorizzazione al comune di Catignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1963, il comune di Catignano (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2676)

Autorizzazione al comune di Castiglione a Casauria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1963, il comune di Castiglione a Casauria (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.375.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2677)

Autorizzazione al comune di Cappelle sul Tavo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1963, il comune di Cappelle sul Tavo (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2678)

Autorizzazione al comune di Bussi sul Tirino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1963, il comune di Bussi sul Tirino (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2679)

Autorizzazione al comune di Brittoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1963, il comune di Brittoli (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.130.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2680)

Autorizzazione al comune di Abbateggio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1963, il comune di Abbateggio (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.850.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2681)

Autorizzazione al comune di Civitaquana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1963, il comune di Civitaquana (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2682)

Autorizzazione al comune di Gualdo Cattaneo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1963, il comune di Gualdo Cattaneo (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2683)

Autorizzazione al comune di Mesola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1963, il comune di Mesola (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 74.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2684)

Autorizzazione al comune di Laino Castello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1963, il comune di Laino Castello (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei duo terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2685)

Autorizzazione al comune di Villalfonsina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1963, il comune di Villalfonsina (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2686)

Autorizzazione al comune di Atessa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1963, il comune di Atessa (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.715.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2687)

Autorizzazione al comune di San Salvo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1963, il comune di San Salvo (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2688)

Autorizzazione al comune di Briatico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1963, il comune di Briatico (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.538.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2689)

Autorizzazione al comune di Rutigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1963, il comune di Rutigliano (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 88.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2716)

Autorizzazione al comune di Gravina in Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1963, il comune di Gravina in Puglia (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 267.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2717)

Autorizzazione al comune di Guardavalle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1963, il comune di Guardavalle (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.710.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2718)

Autorizzazione al comune di Nicastro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1963, il comune di Nicastro (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 332.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2719)

Autorizzazione al comune di Senigallia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1963, il comune di Senigallia (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 202.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2720)

Autorizzazione al comune di Sora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1963, il comune di Sora (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2721)

Autorizzazione al comune di Gorga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1963, il comune di Gorga (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.908.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2722)

Autorizzazione al comune di Gerano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1963, il comune di Gerano (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.522.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2723)

Autorizzazione al comune di Genzano di Roma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1963, il comune di Genzano di Roma (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 127.566.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2724)

Autorizzazione al comune di Genazzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1963, il comune di Genazzano (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.524.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2725)

Autorizzazione al comune di Bracciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 1° aprile 1963, il comune di Bracciano (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.849.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2726)

Autorizzazione al comune di Canale Monterano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 1° aprile 1963, il comune di Canale Monterano (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.955.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2727)

Autorizzazione al comune di Agosta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1963, il comune di Agosta (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.680.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2728)

Autorizzazione al comune di Affile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1963, il comune di Affile (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.247.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2729)

Autorizzazione al comune di Capranica Prenestina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 1° aprile 1963, il comune di Capranica Prenestina (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.684.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2730)

Autorizzazione al comune di Capena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 1° aprile 1963, il comune di Capena (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.612.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2731)

Autorizzazione al comune di Carpineto Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 1° aprile 1963, il comune di Carpineto Romano (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.429.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2732)

Autorizzazione al comune di Canterano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 1° aprile 1963, il comune di Canterano (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.767.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2733)

Autorizzazione al comune di Casape ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 1° aprile 1963, il comune di Casape (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.143.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2734)

Autorizzazione al comune di Castel Gandolfo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 1° aprile 1963, il comune di Castel Gandolfo (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.497.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2735)

Autorizzazione al comune di Cervara di Roma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 1° aprile 1963, il comune di Cervara di Roma (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.411.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2736)

Autorizzazione al comune di Cerreto Laziale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 1° aprile 1963, il comune di Cerreto Laziale (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.026.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2737)

Autorizzazione al comune di Cave ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 1° aprile 1963, il comune di Cave (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.157.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2738)

Autorizzazione al comune di Castel San Pietro Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 1° aprile 1963, il comune di Castel San Pietro Romano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.579.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2739)

Autorizzazione al comune di Bellegra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 1° aprile 1963, il comune di Bellegra (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 17.020.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2741)

Autorizzazione al comune di Castelnuovo di Porto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 1° aprile 1963, il comune di Castelnuovo di Porto (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.730.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2740)

Autorizzazione al comune di Ariccia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 1° aprile 1963, il comune di Ariccia (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.130.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2742)

Autorizzazione al comune di Arsoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 1° aprile 1963, il comune di Arsoli (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.484.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2743)

Autorizzazione al comune di Laconi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1963, il comune di Laconi (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.700.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2746)

Autorizzazione al comune di Villanova Truschedu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1963, il comune di Villanova Truschedu (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 507.657, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2747)

Autorizzazione al comune di Villaspeciosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1963, il comune di Villaspeciosa (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.725.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2748)

Autorizzazione al comune di Villa San Pietro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1963, il comune di Villa San Pietro (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.711.856, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2749)

Autorizzazione al comune di San Nicolò Gerrei ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1963, il comune di San Nicolò Gerrei (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.155.335, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2750)

Autorizzazione al comune di Santulussurgiu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1963, il comune di Santulussurgiu (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2751)

Autorizzazione al comune di Cargeghe ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1963, il comune di Cargeghe (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2752)

Autorizzazione al comune di Villa San Giovanni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1963, il comune di Villa San Giovanni (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 110.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2758)

Autorizzazione al comune di Calanna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1963, il comune di Calanna (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.628.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2759)

Autorizzazione al comune di Nemi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1963, il comune di Nemi (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.648.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2760)

Autorizzazione al comune di Nerola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1963, il comune di Nerola (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.559.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2761)

Autorizzazione al comune di Olevano Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1963, il comune di Olevano Romano (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.209.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2762)

Autorizzazione al comune di Palestrina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1963, il comune di Palestrina (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.603.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2763)

Autorizzazione al comune di Percile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1963, il comune di Percile (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.935.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2764)

Autorizzazione al comune di Ciciliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1963, il comune di Ciciliano (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo L. 5.379.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2765)

Autorizzazione al comune di Pisoniano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1963, il comune di Pisoniano (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.173.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2766)

Autorizzazione al comune di Poli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1963, il comune di Poli (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.825.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2767)

Autorizzazione al comune di Riano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1963, il comune di Riano (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.870.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2768)

Autorizzazione al comune di Riofreddo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1963, il comune di Riofreddo (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2769)

Autorizzazione al comune di Rocca Canterano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1963, il comune di Rocca Canterano (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.830.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2770)

Autorizzazione al comune di Labico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1963, il comune di Labico (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.164.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2771)

Autorizzazione al comune di Gavignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1963, il comune di Gavignano (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.343.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2772)

Autorizzazione al comune di Colonna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1963, il comune di Colonna (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.403.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la som ministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2773)

Autorizzazione al comune di Cineto Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1963, il comune di Cineto Romano (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.055.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2774)

Autorizzazione al comune di Civitella San Paolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1963, il comune di Civitella San Paolo (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.242.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2775)

Autorizzazione al comune di Arcinazzo Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1963, il comune di Arcinazzo Romano (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.885.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2778)

Autorizzazione al comune di Lanuvio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1963, il comune di Lanuvio (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.650.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2776)

Autorizzazione al comune di Allumiere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1963, il comune di Allumiere (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.016.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2777)

Autorizzazione al comune di Cassano delle Murge ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1963, il comune di Cassano delle Murge (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2822)

Autorizzazione al comune di Castellana Grotte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1963, il comune di Castellana Grotte (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 124.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2816)

Autorizzazione al comune di Loreo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 1° aprile 1963, il comune di Loreo (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2802)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 72

Corso dei cambi del 12 aprile 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	621,12	621,15	621,11	621,15	621,15	621,15	621,12	621,125	621,15	621,12
$ Can.	576 45	576.70	576,75	576,75	575,50	576,94	577 —	576,80	576,87	577 —
Fr. Sv.	143,50	143.48	143,54	143,47	143,50	143,48	143,50	143,50	143,48	143,50
Kr D.	90,02	90,03	90,05	90.04	90,05	90,03	90,01	90 —	90,03	90,02
Kr. N.	86,99	87.05	87 —	87,02	87 —	87 —	86,98	86,975	87 —	87 —
Kr. Sv.	119,58	119,60	119,60	119,62	119,60	119,59	119,59	119,60	119,59	119,60
Fol.	172,87	172,92	172,95	172,91	172,80	172,90	172,90	172,875	172,91	172,88
Fr. B.	12,47	12,462	12,46	12,465	12,4625	12,46	12,461	12,45	12,46	12,46
Franco francese	126.75	126,77	126,76	126,77	126,80	126,77	126,77	126,75	126,77	126,75
Lst.	1740,04	1739,80	1739,40	1739,65	1739 —	1739,70	1739,35	1739,85	1739,80	1739,80
Dm. occ.	155,60	155,55	155,62	155,64	155,60	155,57	155,58	155,575	155,57	155,54
Scell. Austr.	24,04	24,05	24,04	24,05	24 —	24,05	24,045	24,04	24,04	24,05
Escudo Port.	21,69	21,68	21,72	21,69	21,70	21,69	21,6825	21,67	21,69	21,69

Media dei titoli del 12 aprile 1963

Rendita 5 % 1935	108,075
Redimibile 3,50 % 1934	93,45
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,225
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,525
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	99,825
Id. 5 % (Città di Trieste)	100,95
Id. 5 % (Beni Esteri)	99,875
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	100,70
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	102,05
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102,60
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,025
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	103,775
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	103,90
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,15

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 aprile 1963

1 Dollaro USA	621,135
1 Dollaro canadese	576,875
1 Franco svizzero	143,485
1 Corona danese	90,025
1 Corona norvegese	87 —
1 Corona svedese	119,605
1 Fiorino olandese	172,905
1 Franco belga	12,463
1 Franco francese	126,77
1 Lira sterlina	1739,50
1 Marco germanico	155,61
1 Scellino austriaco	24,047
1 Escudo Port.	21,686

CONCORSI ED ESAMI

SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Proroga dei termini per la presentazione delle domande al concorso a quattro posti di consigliere nel ruolo del personale direttivo del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica.

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto il proprio decreto del 25 febbraio 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 61 del 4 marzo 1963 con il quale è stato bandito un concorso per titoli ed esami a quattro posti di consigliere nel ruolo del personale direttivo del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica;

Decreta:

Il termine previsto dall'art. 3, primo comma, del sopracitato decreto utile per la presentazione delle domande al concorso per titoli ed esami a quattro posti di consigliere nel ruolo del personale direttivo del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica è prorogato a tutto il 31 maggio 1963.

Roma, addì 4 aprile 1963

Il Segretario generale: STRANO

(2934)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli e per esami a cinque posti di medico in prova, nel ruolo tecnico sanitario della carriera direttiva dell'Amministrazione penitenziaria.

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regolamento per il personale civile di ruolo per gli Istituti di prevenzione e di pena approvato con regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande dei documenti nei concorsi nelle carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, relativo al conglobamento totale del trattamento economico del personale statale;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362, relativo alla revisione del ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico sanitario della Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

Vista la legge 18 ottobre 1962, n. 1550, relativa all'unificazione dei tagli di carta bollata;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66, concernente l'ammissione della donna ai pubblici uffici e alle professioni;

Considerato il fabbisogno di personale del predetto ruolo tecnico-sanitario, in relazione alle esigenze di servizio, alle vacanze già esistenti nel ruolo organico ed a quelle che si verificheranno nel ruolo stesso nel semestre successivo alla data di pubblicazione del presente decreto (art. 3 del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, comma terzo);

Considerato che, in relazione alle suddette vacanze, due posti sono stati messi separatamente a concorso riservato agli assistenti universitari ordinari delle cattedre di Clinica delle malattie nervose e mentali o di psicologia sperimentale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami a cinque posti di medico in prova (coefficiente 271) nel ruolo tecnico-sanitario della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia;

b) essere in possesso del relativo certificato di abilitazione allo esercizio professionale;

c) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 32° o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo articolo 4;

d) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

e) avere il godimento dei diritti politici;

f) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

g) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti ed imperfezioni fisiche e di statura non inferiore a mt. 1,60;

h) avere assolto agli obblighi di leva o esserne stato esentato. Tale requisito è richiesto soltanto per i candidati di sesso maschile.

i) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione o decaduti da un impiego statale per motivi indicati all'art. 127, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 200, dovranno pervenire entro e non oltre i sessanta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, alle Procure della Repubblica che estendono la loro giurisdizione nel Comune in cui gli aspiranti hanno il loro domicilio o la loro abituale residenza.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dalle Procure anzidette.

Gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dovranno precisare quale dei titoli indicati al successivo art. 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio nome e cognome;

2) il luogo e la data di nascita;

3) il titolo di studio posseduto e di essere abilitati allo esercizio professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

5) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate;

8) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche e di statura non inferiore a mt. 1,60;

9) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

10) la propria residenza e il proprio indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

Coloro i quali siano stati impiegati presso una pubblica amministrazione dovranno dichiarare di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione dal servizio ovvero di decadenza dall'impiego per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano già dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare gli eventuali titoli posseduti atti a dimostrare la competenza professionale da loro acquisita con studi speciali o con servizi prestati presso pubblici manicomi o presso cliniche delle malattie nervose e mentali.

Gli aspiranti debbono, altresì, produrre, unitamente alla domanda, il certificato delle votazioni riportate nelle singole materie nel conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato su carta bollata da L. 200 dall'Università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate, alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia o per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943. Sono esclusi da tale beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951; dalla Somalia, limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950: dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano; dai territori esteri e dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

c) per coloro che siano stati addetti ad operazioni di bonifica di mine e di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1946, n. 320, del decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, del decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, e del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116;

3) ad anni 39 nei confronti:

a) dei combattenti od assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valore militare, ovvero promossi per merito di guerra;

b) dei capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, quella costituita da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i caduti in guerra;

4) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, purchè complessivamente non si superi il limite di quaranta anni di età;

5) nel periodo di tempo compreso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, nei confronti dei concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali.

Le elevazioni previste dai numeri e lettere precedenti si cumulano, purchè, nel complesso, non si superino quaranta anni di età.

Il limite massimo di età è infine elevato, rimanendo assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante;

6) ad anni quaranta:

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per il personale dipendente dal soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) alla data 18 giugno 1953;

7) ad anni quarantacinque per i mutilati ed invalidi di guerra per fatti d'arme verificatisi in Africa orientale a partire dal 16 gennaio 1935 o per le operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, anche se in qualità di assimilati o militarizzati, per i mutilati ed invalidi civili di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasioni di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato od anche in occasione dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, semprechè rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª o nelle voci da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella *a*) allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella *b*) allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375. Gli invalidi per servizio sono peraltro esclusi dal beneficio suddetto, se affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *b*) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, e dei corrispondenti ruoli aggiunti, in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, nonchè nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda o d'autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, numero 500 e 5 ottobre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o preferenza nella nomina, dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena, entro il termine perentorio di venti giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto apposito invito dalla Amministrazione i documenti attestanti il possesso di tali titoli.

A tal fine:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiaraizone integrativa, da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 200;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, gli ex prigionieri delle Nazioni Unite, gli ex prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, gli ex prigionieri in Germania e in Giappone, i militari o militarizzati già addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e gli ex combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari, di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre a seconda dell'arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, in bollo da L. 200, di cui alla circolare n. 5000/Ord. IV del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 658/Ord. 6 in data 22 aprile 1952 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina.

E' valida, a tutti gli effetti, la dichiarazione integrativa rilasciata in copia notarile. E' anche valida, a tutti gli effetti, la copia fotografica di tale dichiarazione purchè autenticata con il bollo dell'Ente che ha rilasciato l'originale e la firma del comandante dell'Ente stesso;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 200, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di

liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e invalidi civili per i fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione, ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta libera, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dalla Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96 e gli orfani dei caduti civili per i fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata da L. 200, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicate nella lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta bollata da L. 200, del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 200, rillasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

i) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire la attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 200, dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

l) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la loro residenza, in carta bollata da L. 200.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

m) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di gueurra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione, su carta da bollo da L. 200;

n) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza o coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo da L. 200, dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

o) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

p) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 200 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

q) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *p*), rilasciato in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi, fra questi compresi quelli caduti in guerra;

r) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato, di data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, in carta bollata da L. 200, rilasciato dalla Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la continuità e la natura del servizio prestato, gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio;

s) i concorrenti già appartenenti al soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) dovranno produrre un certificato su carta bollata da L. 200, da cui risulti che il 18 giugno 1953 erano alle dipendenze del predetto Istituto;

t) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata da L. 200, rilasciata dall'autorità militare competente;

u) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita, e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari ed il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli altri assistenti. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Art. 6.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale previo accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) titolo originale di studio di cui al precedente art. 2, lettera *a*), o copia autentica rilasciata da notaio su carta bollata da L. 200, ovvero certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale.

L'autenticazione può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un cancelliere o dal segretario comunale.

In caso di smarrimento o di distruzione del diploma originale, l'aspirante deve presentare il duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

I candidati i quali abbiano conseguito la laurea in medicina e chirurgia dopo l'entrata in vigore del regio decreto

31 dicembre 1923, n. 2909, debbono, inoltre, essere forniti del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, ovvero del certificato di abilitazione provvisoria alla professione di medico, rilasciato a norma del regio decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 51, e successive estensioni.

Non è richiesto però il diploma di abilitazione all'esercizio professionale quando la laurea in medicina e chirurgia sia stata conseguita entro il 31 gennaio 1925 da coloro che si siano trovati nelle condizioni previste dall'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, innanzi citato;

2) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata da L. 200 dal quale risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso abbia compiuto i 18 anni di età, e non superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 4.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o residenza. Per i minori degli anni 21, il certificato, la cui esibizione, in ogni caso, è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti impediscano il possesso dei diritti politici stessi;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato, su carta da bollo da L. 200, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre, che ha statura non inferiore a mt. 1,60 e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico di cui all'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per i fatti di guerra ed assimilati o invalidi per servizio produrranno un certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenente, fra l'altro, ai sensi dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro nè alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) uno dei seguenti documenti militari

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare, copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), rilasciato dall'autorità militare competente in bollo da L. 200;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare, copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente in bollo da L. 200, se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente in bollo da L. 200, se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina);

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva, certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco in bollo da L. 200 e vistato dal commissario di leva, se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva in bollo da L. 200 e vistato dal comandante di porto, se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima);

d) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del Consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco in bollo da L. 200, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto in bollo da L. 200, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) (certificato di cittadinanza italiana), 4) (certificato di godimento dei diritti politici), 5) (certificato generale del casellario giudiziale) e 6) (certificato medico), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

I certificati di cui ai numeri 4) e 5) dovranno attestare altresì che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Roma e per gli atti e documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, nei detti casi, delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

I documenti di cui al n. 7) del presente articolo non dovranno essere presentati dai concorrenti di sesso femminile.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria i quali siano impiegati civili di ruolo dello Stato, anche se in prova, o appartenenti a ruoli aggiunti, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, nel ripetuto termine di cui al primo comma del precedente articolo 6:

1) copia dello stato di servizio, in bollo da L. 200, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella del termine di cui al primo comma del precedente articolo 6, contenente l'indicazione delle note di qualifica riportate dall'impiegato nell'ultimo triennio;

2) titolo di studio e certificato di abilitazione all'esercizio professionale di cui al n. 1) del precedente art. 6;

3) certificato medico di cui al n. 6) del precedente art. 6;

4) dichiarazione di cui al n. 9) del precedente art. 3.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, sono tenuti a presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio e certificato di abilitazione all'esercizio professionale di cui al n. 1) del precedente art. 6;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato, su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, attestante la condotta in servizio, la idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspira e la statura;

5) dichiarazione di cui al n. 9) del precedente art. 3.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà, ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre Amministrazioni.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di invitare i candidati a regolarizzare entro breve termine perentorio i documenti pervenuti tempestivamente che non risultino conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 8.

Il concorso si svolgerà mediante esame con l'osservanza delle disposizioni del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e delle relative norme di esecuzione.

L'esame consterà di quattro prove scritte e di una prova orale.

A) Le prove scritte avranno rispettivamente per oggetto:

1) Medicina generale;
2) Neuropsichiatria;
3) Antropologia criminale;
4) Igiene.

B) La prova orale avrà per oggetto le materie delle prove scritte nonchè il diritto e la tecnica penitenziaria ed inoltre, l'esame clinico pratico di un soggetto.

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà fatta la relativa comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere la detta prova.

La prova orale non s'intenderà superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punteggio riportato in quello orale.

Per i titoli sono stabiliti due coefficienti di votazione: il primo in base al servizio effettivamente prestato dai candidati presso pubblici manicomi o presso cliniche delle malattie nervose e mentali, il secondo in base ai titoli scolastici e dottrinari.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e dell'art. 27 del regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, sono disponibili per il primo coefficiente tre punti e per il secondo due punti.

La valutazione dei titoli deve precedere le prove di esame.

Gli esami scritti del concorso si svolgeranno in Roma, nei locali e nei giorni che saranno fissati con successivo decreto ministeriale, di cui sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Art. 9.

Espletate le prove del concorso, la Commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata secondo le norme previste dalle vigenti disposizioni a favore di particolari categorie di cittadini (invalidi di guerra e categorie assimilate, invalidi per servizio, combattenti e categorie assimilate o, in mancanza di questi, orfani di guerra e categorie assimilate e figli degli invalidi menzionati aventi pensione o assegno rinnovabile di prima categoria).

Le riserve di posti sopraccennate non potranno complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso. Se in relazione a tale limite si imporrà una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa verrà attuata in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I candidati che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si renderanno successivamente vacanti.

Art. 10.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati i vincitori del concorso sotto condizioni dello accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto il periodo di prova, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Durante il periodo di prova sarà corrisposto il trattamento economico della qualifica iniziale del ruolo tecnico sanitario della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, nonchè l'indennità integrativa speciale, l'indennità di servizio penitenziario e gli eventuali assegni per carichi di famiglia previsti dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° marzo 1963

Il Ministro: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *marzo* 1963
Registro n. 25 *Grazia e giustizia, foglio n.* 68. — CHIRICO

(2351)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.